

Copia

COMUNE DI FELITTO
Provincia di Salerno
Piazza Mercato C.A.P. 84055
tel. 0828.945028 fax 0828.945638
cod. fiscale 82002890653 e p. I.V.A. 00627950652

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N.18 del 28.11.2010

Trasformazione da S.R.L. a S.P.A. della società partecipata Acquedotti del Calore Lucano: approvazione statuto.

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di novembre, nella stanza del Sindaco, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19.11.2010 prot. n. 5042 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

La seduta è convocata per le ore 16,30.

Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Sabetta Antonio	X	
Carocchia Francesco	X	
Di Stasi Donato	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gnazzo Marta	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Riviello Giuseppe	X	
Trotta Angelo	X	
Gatto Maria Luisa	X	
Gorgitano Nicola	X	
Casella Carmine	X	
Minella Mimì		X

Partecipa il segretario comunale dott. Sergio Gargiulo.

Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.

OGGETTO: Trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni della società partecipata Acquedotti del Calore Lucano srl con aumento di capitale gratuito come da progetto di trasformazione. Approvazione schema di statuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO:

- che il Comune di Felitto è socio con una quota del 6,46 % della società acquedotti del Calore Lucano srl con capitale sociale di € 30.000,00 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile in virtù delle concessioni di sfruttamento delle sorgenti possedute;
- che dal progetto di trasformazione, si evincono i motivi della trasformazione da s.r.l. in s.p.a. che consistono tra l'altro nell'esigenza di adeguare la struttura societaria alla crescita produttiva, collegata necessità di reperire anche nuovi soci e nuovi finanziamenti;
- che il bilancio di esercizio 2009, è stato approvato con un utile di € 167.731,56 ed un patrimonio netto di € 192.758,14 ed è stato proposto l'utilizzo di tali poste al fine di aumentare gratuitamente il capitale sociale da € 30.000,00 ad € 160.000,00 e trasformare la società in società per azioni secondo il prospetto seguente:

N.	COMUNE	QUOTA ESPRESSA IN €	QUOTA ESPRESSA IN %	Quota dopo l'aumento di capitale	INCREMENTO
1	AGROPOLI	9.384,00	31,28	50.048,00	40.664,00
2	CICERALE	2.346,00	7,82	12.512,00	10.166,00
3	FELITTO	1.938,00	6,46	10.336,00	8.398,00
4	VALLE DELL'ANGELO	900,00	3,00	4.800,00	3.900,00
5	MAGLIANO VETERE	1.566,00	5,22	8.352,00	6.786,00
6	LAURINO	3.525,00	11,75	18.800,00	15.275,00
7	GIUNGANO	1.092,00	3,64	5.824,00	4.732,00
8	CORLETO MONFORTE	1.563,00	5,21	8.336,00	6.773,00
9	ROSCIGNO	1.563,00	5,21	8.336,00	6.773,00
10	BELLOSGUARDO	1.563,00	5,21	8.336,00	6.773,00
11	PIAGGINE	2.622,00	8,74	13.984,00	11.362,00
12	CASTEL SAN LORENZO	1.938,00	6,46	10.336,00	8.398,00
	TOTALE	30.000,00	100,00	160.000,00	130.000,00

CONSIDERATO:

- che l'aumento di capitale sociale, non comporta spese per l'ente socio, ma anzi accresce il proprio patrimonio in termini di quota di partecipazione;
- che per quanto innanzi si rende indispensabile assicurare tali vantaggi al Comune;
- che è indispensabile per la società assumere una veste complessa quale quella della s.p.a. qualora intenda mantenere la propria autonomia gestionale rispetto agli altri enti gestori del servizio idrico già organizzati sotto tale veste societaria;

RITENUTO, a tal fine, di aumentare gratuitamente il capitale sociale da € 30.000,00 ad € 160.000,00 nonchè di trasformare la società in s.p.a., anche ai fini di ottimizzare la qualità delle prestazioni, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza fissati dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO, altresì, che sussistono le condizioni previste per il suddetto aumento di capitale e trasformazione in s.p.a., ovvero che:

- a) la costituenda società rimanga a capitale interamente pubblico;
- b) il Comune di Felitto, in virtù delle disposizioni statutarie, eserciti su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

VISTO lo schema di statuto della costituenda società, denominata "Acquedotti del Calore Lucano spa" in sigla A.C.L. s.p.a. società per azioni, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti fondamentali sono i seguenti:

A) Capitale sociale e partecipazioni azionarie: capitale sociale determinato in euro 160.000,00, di cui € 130.000,00 di aumento gratuito in proporzione alle quote possedute;

B) Oggetto sociale:

1. La gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 D.Lgs. 152/2006, delimitato dalla L.R.C. 14/97, in conformità ed in attuazione del Piano di Ambito di cui all'art. 149 D.Lgs. 152/2006 e dei Piani di cui alla L.R.C.14/1997;
2. la gestione, ai sensi dell'art. 153 D. Lgs. 152/06, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture idriche, reti ed impianti, di proprietà degli Enti Locali, facenti parte, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 152/06, dell'Autorità d'Ambito, in conformità al Piano d'Ambito e alla programmazione delle stesse predisposta dall'Autorità d'Ambito. Le predette infrastrutture sono affidate alla società in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della convenzione ed i relativi oneri gravano sulla società in conformità a quanto stabilito dalla convenzione e/o dal relativo disciplinare;
3. progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie, compresi gli impianti di potabilizzazione, di depurazione e trattamento delle acque reflue;
4. la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d'acqua ad usi civili, commerciali ed industriali; di fognatura e di depurazione delle acque reflue e comunque del ciclo integrato delle acque, ivi compresa la bollettazione;
5. gestione di sorgenti idriche e pozzi di captazione, imbottigliamento e commercializzazione delle acque, fornitura di acqua ai comuni o ad altri enti pubblici e privati per l'imbottigliamento, la trasformazione e lo sfruttamento delle acque in genere;

nonché la gestione dei seguenti servizi connessi:

6. gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero o smaltimento, nonché gestioni di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi e commercializzazione di beni funzionali allo scopo, e dei prodotti di risulta;
7. attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della Legge 6 giugno 1974, n° 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
8. pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, gestione delle caditoie stradali;
9. gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo;



10. costruzione e gestione di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili, solare, eolica, biocarburanti.

La società potrà anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.

La società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;

- può assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in joint venture, in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento, e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- può prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi.

La società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 *ter*, comma secondo, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

C) Sede sociale : la società ha sede in Agropoli p.sso il Municipio;

D) Soci: la società si configura come società per azioni le cui azioni corrispondono al predetto prospetto;

E) Amministrazione: viene affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri, l'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile;

F) Il collegio sindacale: è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, i sindaci uscenti sono rieleggibili;

RITENUTO di approvare lo statuto sociale allegato;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RESOCONTO DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2010**

Oggetto: trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni della società partecipata Acquedotti del Calore Lucano srl con aumento di capitale gratuito come da progetto di trasformazione. Approvazione statuto.


In apertura di discussione il consigliere Gorgitano chiede il rinvio dell'approvazione per non aver potuto visionare lo Statuto. In particolare il consigliere Gorgitano chiede di sapere se è legittimo che il Consiglio su pronunci sull'argomento chiedendone parere anche al segretario comunale. Interviene il Sindaco per precisare che l'argomento in questione viene da una precedente seduta in cui gli allegati alla deliberazione erano già a disposizione dei consiglieri, seduta in cui il consigliere Gorgitano era presente. Il Sindaco aggiunge, inoltre, che all'interno del fascicolo a disposizione per il Consiglio vi era una lettera del consorzio che indicava con chiarezza dove poter scaricare dal sito lo statuto. Il consigliere Gorgitano insiste osservando che non ha potuto prendere visione degli atti e studiarli dunque ritiene che il consiglio sia illegittimo e richiede parere scritto in merito. Il Sindaco ribatte che gli atti erano a disposizione e pertanto contesta le affermazioni del consigliere Gorgitano. Il consigliere Gatto chiede quale necessità ci sia di trasformare una s.r.l. in s.p.a. Il Sindaco risponde alla domanda illustrando i vantaggi dell'operazione e sottolineando che tutti gli altri Comuni hanno deliberato o intendono farlo in senso positivo. Il Consigliere Gatto legge lo statuto chiedendo di avere delucidazioni in merito all'oggetto laddove si parla prima di gestione dell'acqua e delle sorgenti e poi di verde urbano ed attrezzature? Cosa vuol dire? Il Sindaco risponde che l'intenzione è di poter utilizzare operai a disposizione del consorzio anche per attività ulteriori di carattere manutentivo. Il consigliere Gatto chiede cosa accade per quanto concerne i costi dell'operazione e se ci può essere un loro aumento. Il Sindaco interviene osservando che non c'è differenza di costi nella trasformazione in s.p.a. Il consigliere Gatto chiede cosa s'intende quando si parla di possibili modifiche in sede di stipula notarile. Il Sindaco allora propone di eliminare tale passaggio all'interno della deliberazione di approvazione. Interviene il consigliere Gorgitano chiedendo ai consiglieri presenti di porre massima attenzione all'operazione in quanto il passaggio alla s.p.a. significa il primo passo verso la privatizzazione dell'acqua. In particolare egli chiede che bisogno ci sia di passare ad una s.p.a. visto che c'è il consorzio, se non l'obiettivo di privatizzare. Conclude che con tale deliberazione i consiglieri di maggioranza si assumono una grossa responsabilità.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

STATUTO SOCIALE

della società

Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.



Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

STATUTO SOCIALE

della società

Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Acquedotti del Calore Lucano SpA" in sigla A.C.L. spa, per interventi nel settore dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del Tuel 267/2000

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede in Agropoli p.sso il Municipio.
2. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.
3. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale precisando la parte liberata .

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

4. l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione sia di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci; la decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto

La società persegue gli scopi di cui all'art. 113 e 113 bis del T.U. 267/2000, con l'osservanza dell'art. 2615 ter del codice Civile.

La società ha per oggetto :

1. La gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 D.Lgs. 152/2006, delimitato dalla L.R.C. 14/97, in conformità ed in attuazione del Piano di Ambito di cui all'art. 149 D.Lgs. 152/2006 e dei Piani di cui alla L.R.C.14/1997;
2. la gestione, ai sensi dell'art. 153 D. Lgs. 152/06, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture idriche, reti ed impianti, di proprietà degli Enti Locali, facenti parte, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 152/06, dell'Autorità d'Ambito, in conformità al Piano d'Ambito e alla programmazione delle stesse predisposta dall'Autorità d'Ambito. Le predette infrastrutture sono affidate alla società in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della convenzione ed i relativi oneri gravano sulla società in conformità a quanto stabilito dalla convenzione e/o dal relativo disciplinare.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

3. progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie , compresi gli impianti di potabilizzazione , di depurazione e trattamento delle acque reflue,
4. la gestione del servizio idrico , formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d'acqua ad usi civili, commerciali ed industriali; di fognatura e di depurazione delle acque reflue e comunque del ciclo integrato delle acque, ivi compresa la bollettazione .
5. gestione di sorgenti idriche e pozzi di captazione, imbottigliamento e commercializzazione delle acque, fornitura di acqua ai comuni o ad altri enti pubblici e privati per l'imbottigliamento, la trasformazione e lo sfruttamento delle acque in genere,

nonché la gestione dei seguenti servizi connessi:

- A) gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero o smaltimento, nonché gestioni di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi e commercializzazione di beni funzionali allo scopo, e dei prodotti di risulta;
- B) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della Legge 6 giugno 1974, n° 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- C) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, gestione delle caditoie stradali,
- D) gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo,
- G) costruzione e gestione di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili , solare , eolica , biocarburanti .

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

La società potrà anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.

La società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;
- può assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in joint venture, in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento, e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;
- può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi.

La società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 *ter*, comma secondo, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

3. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2060 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 160.000,00 (centosessantamila) ed è diviso in azioni ai sensi dell'art.2346 Codice civile dal valore nominale di Euro uno cadauna.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

3. Nei limiti stabiliti dalla legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse.

4. 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Articolo 6) Obbligazioni.

1. La società può emettere prestiti obbligazionari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.151 comma 8 L.152/06.

La delibera di emissione e' adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi del presente statuto.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

Articolo 7) Patrimoni destinati a uno specifico affare.

1. L'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze per essa previste, può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile

Articolo 8 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi commi.

2. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

3. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 9 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori.

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

2. In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Articolo 10- Finanziamenti dei soci alla società.

I finanziamenti possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni.

1. Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla società e di quanto disposto dall'art 150 co 3 D.Lgs. 152/2006, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

2. Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste dalla presente norma sono dirette a tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

3. Per trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto inter vivos o ad altro titolo diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni o dei diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine, qualunque sia lo schema causale utilizzato, e quindi in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusivamente diretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lett. a), si intendono tutte le vicende che, ai sensi della L.R.C. 54/1974, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

successiva costituzione in nuovo Comune autonomo ovvero la fusione di più frazioni e/o borgate appartenenti a Comuni diversi, previo distacco dagli stessi;

c) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé, senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

4. Il trasferimento può avvenire solo in favore degli Enti Locali, quali unici soggetti legittimati a partecipare alla società, ai sensi dell'art. 150 co 3 D. Lgs. 152/2006, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Pertanto è vietata la intestazione fiduciaria. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

5. Nell'ipotesi di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione, salvo che per i trasferimenti di azioni finalizzati all'ingresso in società degli Enti Locali per l'adeguamento della compagine sociale in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 152/2006.

6. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al terzo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

7. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

8. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

10. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

11. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi cura di un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede, che giudica con equo apprezzamento e, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

12. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

13. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

14. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Articolo 12 - Soci.

1. Possono essere soci esclusivamente e direttamente gli Enti Locali che fanno parte dell'Ambito Territoriale Ottimale, posto che la società è gestore del servizio idrico integrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 co 3 D. Lgs 152/2006, salvo quanto previsto dal successivo articolo 36.

1 I soci assenti o dissenzienti potranno recedere nei casi previsti dall'art. 2437 co 1 e co 2, ma solo per tutte le loro azioni.

2. Il diritto di recesso è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 2437 bis c.c..

3. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

Articolo 13 - Assemblee degli azionisti.

1. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

2. Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Articolo 14 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purché in Italia, secondo le modalità di legge.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Potrà essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, quando particolari esigenze lo richiedano.

4. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Articolo 15 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro soci.
2. I soci legittimati a partecipare all'assemblea hanno diritto di voto, che può essere espresso con qualsiasi metodo, in proporzione al valore della propria quota di partecipazione.
3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.
1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco e resta acquisita agli atti sociali.
2. Trattandosi di Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega, oltre che ad un consigliere o un'assessore, anche ad un dipendente dell'Ente socio.
3. La delega non può essere conferita a dipendenti o componenti degli organi di controllo o amministrativi di società partecipate o controllate sia dagli Enti Locali soci.
4. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto per la nomina del collegio sindacale.

Articolo 17 - Lavori assembleari

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

2. Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

Articolo 18- quorum costitutivi e deliberativi.

1. L'assemblea ordinaria:

– in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

- in seconda convocazione e nelle ulteriori convocazioni, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione:

delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione e nelle ulteriori convocazioni:

è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;

3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni ad oggetto modifiche statutarie, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, 2 comma, c.c.;
- l'introduzione e/o la soppressione di clausole compromissorie;
- la modifica delle maggioranze previste.

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considerano le azioni prive del diritto di voto.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

2. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e risultino iscritti nel libro soci.

3. La mancanza del quorum costitutivo preclude lo svolgimento dell'assemblea, che pertanto dovrà tenersi in seconda o in ulteriore convocazione, ove prevista.

4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del quorum costitutivo è calcolata la maggioranza idonea a deliberare.

articolo 19) assemblee speciali.

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile e le maggioranze richieste per le deliberazioni sono quelle dello statuto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20 - Consiglio di amministrazione.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da tre a cinque secondo la determinazione fatta dall'assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 21 - Cariche sociali.

1. L'assemblea, nomina fra i componenti del CDA un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Il cda può altresì nominare uno o più amministratori delegati.

Articolo 22 - Riunioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno mensilmente anche fuori della sede sociale, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

2. Gli amministratori delegati devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video - conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

4. La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

5. Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

2. Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 24 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Articolo 25 - Direttore.

L'assemblea dei soci può, nelle forme di legge, nominare il direttore generale, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi. Al Direttore Generale viene conferito il compito di dirigere l'Azienda, nei limiti delle decisioni e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il direttore Generale assiste con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni, su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Compensi.

1. Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

Articolo 27 - Rappresentanza legale.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

1. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti, degli amministratori delegati ed al direttore generale.

2. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del consiglio di amministrazione, ciascuno dei predetti legali rappresentanti può:

- compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge;
- nominare e revocare institori e procuratori, determinandone i poteri;
- promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione e, quindi, anche avanti la corte di cassazione, il consiglio di Stato e ogni altra magistratura anche speciale, nonché nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo;
- rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la società sia offesa da reato;
- nominare e revocare avvocati e difensori;
- transigere controversie.

L'organo amministrativo, nel caso di nomina direttori e procuratori speciali, può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia ad essi conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 - Sindaci.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 30 Controllo in house.

La società, in quanto titolare della gestione ai sensi dell'art. 150 co 3 D.Lgs. 152/2006, è soggetta al controllo dell'Autorità d'Ambito, nelle forme e con le modalità previste dalla giurisprudenza e dalla normativa di settore, oltre che dal Regolamento approvato dalla predetta Autorità d'Ambito, che ha effetti vincolanti nei confronti della società e dei suoi soci. Con tale regolamento sono individuati:

- a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente di Ambito sull'attività del soggetto Gestore;
- b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
- c) gli atti del soggetto Gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
- d) le modalità di informazione periodica (almeno trimestrale) sull'attività del soggetto gestore;
- e) l'istituzione di un Comitato di Vigilanza, nominato dall'Ente controllante, di supporto tecnico-consulenziale del C.d.A e dell'Assemblea dell'Ente di Ambito, nello svolgimento dell'attività di controllo *in house* sul soggetto gestore;
- f) i compiti e il funzionamento del Comitato di Vigilanza, tra cui la valutazione di eventuali atti del soggetto gestore posti in violazione del

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

controllo *in house*, cui attribuire specifica rilevanza ai fini della risoluzione della convenzione di affidamento del servizio;

g) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c;

h) le modalità di aggiornamento del modello di controllo *in house*, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 31 - Esercizi sociali.

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 - Ripartizione degli utili.

1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Statuto sociale della società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.

2. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

3. Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

4. I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 Clausola compromissoria.

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra la società e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente. L'Arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

2. Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 35 Domicilio dei soci.

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: Dr. Sergio Gargiulo

IL SINDACO

F/to: Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

10 DIC. 2010



Il Segretario Comunale
Dr. Sergio Gargiulo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Gargiulo', written over the typed name.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione viene espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile e tecnica da:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F/to: Rag. Vito Galzerano

Il Responsabile del Servizio

F/to: Dr. Sergio Gargiulo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni a decorrere dal _____ (10 DIC. 2010)

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE